

**PEC Presidente Trib. CS**

---

**Da:** caterina.bruno@pec.it  
**Inviato:** lunedì 4 settembre 2023 12:44  
**A:** presidente.tribunale.cosenza  
**Oggetto:** RICHIESTA PUBBLICAZIONE DECRETO E PIANO - Proc. n. 33 -1/2022 PU - SPINA MARCO  
**Allegati:** Sentenza di omologa piano di ristrutturazione debiti.pdf

Buongiorno,

In ottemperanza alle disposizioni avute dal Giudicante trasmetto in qualità di gestore della crisi **sentenza di omologa piano di ristrutturazione debiti** afferente alla procedura promossa da Spina Marco al fine di consentire all'Ufficio di Presidenza la sua pubblicazione sul sito del Tribunale di Cosenza - Sezione procedure di sovraindebitamento.

cordialità

Dott.ssa Caterina Bruno

**TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA**

Visto: *Allo esemplare ricevuto*  
*per la pubblicazione.*

Cosenza, li 5-9-2023

IL CAPO D'UFFICIO

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

*Luisa Mingrone*



## TRIBUNALE DI COSENZA

### Ufficio procedure concorsuali

Il giudice designato, Dott.ssa Mariarosaria Savaglio,

Nel procedimento di ristrutturazione dei debiti di cui al n. 33-1/2022 PU presentata nell'interesse del sig. Marco SPNMRC85L07D086L), nato a Cosenza il 07.07.1985, residente a Montalto Uffugo (CS) in Via delle Querce n. 10, con l'assistenza dell'OCC avv. Caterina Bruno ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

(artt. 70 e 8 CCII)

letto il ricorso per ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato dall'OCC presso la Camera di Commercio di Cosenza nell'interesse del sig. Marco Spina;

vista la relazione dell'OCC avv. Caterina Bruno;

richiamato il decreto di pubblicazione di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore del 30/03/2023 emesso ex art. 70 CCII;

rilevato che l'OCC ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del piano in conformità a quanto previsto da Legge;

dato atto che nessuno dei creditori ha presentato osservazioni in cancellaria e l'OCC ha attestato la mancanza di contestazioni;

osservato che il piano prevede il soddisfacimento per l'intero dei crediti prededucibili e dei crediti privilegiati e il pagamento del 20% dei crediti chirografari, attraverso il pagamento di 72 rate mensili di € 589,39 (€ 164,89 prevista nel piano del consumatore oltre la rata di mutuo pari ad € 424,50);

ritenuta la competenza del Tribunale di Cosenza in ragione della residenza del sig. Spina;

dato atto il ricorrente può qualificarsi come "consumatori" ai sensi dell'art. 2 CCII e non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII;

ritenuto che sussista una situazione di sovraindebitamento, intesa come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;

rilevato che non sono emersi dalle indagini del gestore né sono stati segnalati atti in frode ai creditori;



osservato che in punto di meritevolezza, il giudice omologa il piano quando esclude che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Ritenuto che nel caso di specie ricorra il requisito della meritevolezza in quanto al momento dell'assunzione della obbligazione, ovvero la stipula di un contratto di mutuo per l'acquisto della casa di abitazione, l'istante aveva la ragionevole prospettiva di poter adempiere puntualmente al pagamento delle rate del mutuo e degli altri finanziamenti e che tale prospettiva è venuta a mancare in seguito al licenziamento della compagna del sig. Spina e alla diagnosi di una patologia, che ha causato notevoli esborsi, al loro figlio minore;

rilevato che allo stato il sig. Spina può invece garantire il pagamento delle rate previste dal piano in ragione della nuova occupazione trovata dalla propria compagna;

considerato che, come già anticipato, non sono state avanzate osservazioni da parte dei creditori concorsuali ragion per cui non occorre procedere alla valutazione della convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, ma alla sola verifica dell'ammissibilità giuridica e fattibilità del piano;

richiamato il decreto di pubblicazione del 30/03/2023 emesso ex art. 70 CCII in ordine all'ammissibilità;

ritenuto in definitiva che il professionista incaricato ha espresso con motivazione convincente e fondata sui dati raccolti la fattibilità del piano e la conclusione appare condivisibile considerandosi il reddito certo del ricorrente e la rata sostenibile individuata;

ritenuto, pertanto, di poter omologare la proposta;

vista la richiesta di sospensione delle procedure esecutive pendenti in danno dell'istante e la richiesta di disporre il divieto di iniziare e proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;

ritenuto opportuno che il debitore proceda all'apertura di un conto corrente dedicato all'esecuzione del piano (quanto meno per la parte ulteriore al pagamento del mutuo) e intestato alla procedura, di cui dovrà fornire trimestralmente gli estratto conto all'OCC, affinché questi possa verificare la corretta esecuzione dei pagamenti previsti nel piano;

PQM

Il Tribunale di Cosenza, sezione prima, sul ricorso di cui in epigrafe così provvede:

- 1) Omologa la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata nell'interesse del sig. Marco Spina e dispone che il piano stesso decorra dalla data dell'omologa;



- 2) Dispone, per effetto dell'omologazione, che non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nel corso della procedura da parte dei creditori con causa o titolo anteriore e che i pagamenti e gli atti dispositivi di beni posti in essere in violazione del piano omologato sono inefficaci ex art. 71. 3 co. CCII;
  - 3) Dispone che l'OCC vigili sull'esatto adempimento dell'accordo, risolva le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione e le sottoponga al giudice se necessario, secondo le previsioni e le scadenze di cui al piano;
  - 4) Dispone che l'OCC depositi entro il 31 dicembre e il 30 giugno di anno (a partire dal 31 dicembre 2023) un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione in conformità alla previsione dell'art. 72 CCII;
  - 5) Dispone che l'OCC all'esito del piano depositi la relazione finale di cui all'art. 71 CCII;
  - 6) Dispone la comunicazione da parte dell'OCC del presente decreto ai creditori;
  - 7) Dispone la pubblicità del presente decreto mediante pubblicazione su sito internet del Tribunale, a cura del gestore della crisi;
- .Si comunichi all'eventuale difensore del ricorrente e al gestore della crisi, che curerà gli adempimenti a suo carico.

Cosenza, 10/08/2023

Il Giudice  
Dott.ssa Mariarosaria Savaglio

